

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per l'Emilia-Romagna e Marche



Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna Ancona



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna Macerata

PROTOCOLLO D'INTESA **TRA**

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per l'Emilia-Romagna e Marche

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Ancona

Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Macerata

in tema di istruzione delle persone detenute e in esecuzione penale esterna L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, di seguito denominato "USR", con sede ad Ancona, via XXV Aprile 19, rappresentato dal Direttore Generale dott. Marco Ugo Filisetti

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per l'Emilia-Romagna e Marche, di seguito denominato "PRAP", con sede a Bologna, viale G. Vicini 20, rappresentato dal Provveditore Regionale dott.ssa Gloria Manzelli

Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Ancona, di seguito denominato "UDEPE", con sede ad Ancona, via Mamiani 14, rappresentato dal Direttore dott.ssa Elena Paradiso

e **Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Macerata**, con sede a Macerata, via Weiden 22, rappresentato dal Direttore dott.ssa Patrizia Cuccù

di seguito denominate "le parti"

VISTI

l'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana;

la Legge n. 354 del 26.7.1975, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e, in particolare, gli articoli 15 e 19 in materia di trattamento penitenziario e di realizzazione dello stesso attraverso l'istruzione e la formazione professionale dei condannati ed internati;

il D.P.R. n. 230 del 30.6.2000, Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà e, in particolare, gli articoli dal 41 al 46 concernenti i corsi di istruzione e formazione professionale;

il D.P.R. n. 263 del 29.10.2012, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico del Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64 comma 4 del Decreto-legge n. 112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6.8.2008;

il Protocollo d'intesa "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia", sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia in data 19.10.2020 (d'ora in poi "Protocollo nazionale");

CONSIDERATA

l'opportunità di individuare modalità condivise di attuazione sul territorio regionale di quanto previsto dal sopra citato Protocollo nazionale;

AL FINE DI

- assicurare e potenziare l'istruzione e la formazione nel corso del periodo di detenzione e/o di esecuzione penale fuori dal carcere;

- assicurare l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione a tutta la popolazione detenuta e in esecuzione penale esterna che ne faccia richiesta;
- garantire ai detenuti il proseguimento di percorsi di istruzione già intrapresi all'interno di strutture penitenziarie diverse da quelle delle Marche;
- garantire il proseguimento dei percorsi di istruzione intrapresi durante la detenzione anche dopo l'uscita dal carcere;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto

Il Protocollo è finalizzato a promuovere nelle Marche l'istruzione negli istituti penitenziari e nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, con l'obiettivo di favorire l'acquisizione, il recupero e la certificazione di abilità e competenze dei detenuti e delle persone soggette a misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale, nonché all'acquisizione di competenze nella lingua italiana almeno di livello A2 da parte degli stranieri. A tal fine le parti si impegnano a promuovere la collaborazione con gli istituti penitenziari, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), le istituzioni scolastiche di secondo grado sedi di percorsi di istruzione degli adulti, la Regione, gli enti locali, le agenzie formative pubbliche e private e gli altri soggetti interessati sul territorio regionale.

ART. 2 Azioni programmatiche

Le parti individuano i seguenti programmi ed azioni, connessi con le finalità di questo Protocollo d'intesa, impegnandosi a collaborare per perseguirne la realizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche coinvolte:

- promuovere l'attivazione di metodologie didattiche esperienziali e laboratoriali e lo svolgimento di attività educativo-didattiche volte a promuovere il benessere emotivo, lo "stare in gruppo", il rafforzamento dell'autostima e dell'autonomia, della motivazione ad apprendere, dell'assunzione di responsabilità individuale in una logica anche orientata al paradigma della "giustizia riparativa";
- promuovere la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi didattici, anche attraverso l'attivazione, in aggiunta ai percorsi ordinamentali, di interventi di ampliamento dell'offerta formativa basati su percorsi modulari, certificabili e flessibili (art. 1.3 e 2.c.ii del Protocollo nazionale);
- promuovere attività di orientamento della popolazione detenuta e in esecuzione penale esterna, sia in entrata, al fine di promuovere la conoscenza delle opportunità formative disponibili e individuare quelle più adatte, che in uscita, al fine di favorire la spendibilità delle competenze acquisite in vista del reinserimento sociale (art. 2.1.e del Protocollo nazionale);
- promuovere la prosecuzione dei percorsi di istruzione intrapresi durante la detenzione favorendo gli opportuni raccordi tra istituti penitenziari e istituzioni scolastiche operanti nel sistema di istruzione degli adulti;
- garantire l'implementazione del *Libretto formativo*, in cui, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, siano indicate le attività effettivamente svolte con l'annotazione sintetica delle

competenze raggiunte, i titoli e gli attestati acquisiti, compresi quelli conseguiti nel corso di misure alternative alla detenzione, al fine di facilitare la prosecuzione dei percorsi anche in caso di trasferimento o uscita dal carcere in esecuzione penale esterna, la ripresa di percorsi interrotti per qualsiasi ragione e la spendibilità delle competenze acquisite al termine della detenzione;

- promuovere la formazione dei docenti operanti negli istituti penitenziari (art. 2.1.c.iii del Protocollo nazionale) sulle tematiche specifiche dell'istruzione in carcere, con particolare riferimento alle metodologie di cui ai precedenti punti, e con particolare attenzione ai docenti privi di precedenti esperienze in ambito carcerario;
- predisporre percorsi formativi congiunti per il personale scolastico e dell'amministrazione penitenziaria (art. 2.1.i del Protocollo nazionale);
- promuovere l'integrazione dell'istruzione con la formazione professionale in collaborazione con la Regione, coinvolgendo a tal fine l'assessorato regionale competente (art. 1.3 del Protocollo nazionale);
- monitorare congiuntamente l'attività delle commissioni didattiche, con particolare riferimento a quanto indicato nell'art. 4 del presente protocollo;
- promuovere il potenziamento delle biblioteche e mediateche all'interno degli istituti penitenziari (art. 2.1.c.iii del Protocollo nazionale);
- promuovere l'istituzione di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti di USR, UEPE,
 CPIA, istituzioni scolastiche sedi di percorsi di secondo livello e degli educatori operanti presso gli istituti penitenziari.

ART. 3 Impegni delle parti

Il PRAP si impegna a:

- coordinare a livello regionale la rilevazione del fabbisogno di percorsi di istruzione all'interno degli istituti penitenziari, ai fini della definizione dell'offerta formativa da parte dell'USR secondo quanto previsto dagli art. 41 e 43 del D.P.R. 230/2000 e dal DPR 263/2012 e con la finalità di assicurare la presenza in tutte le istituzioni penitenziarie di almeno un percorso formativo;
- assicurare particolare attenzione e sostegno, tra gli elementi del trattamento, agli interventi di istruzione in favore delle persone detenute;
- valorizzare l'istruzione quale strumento idoneo a favorire la revisione critica del reato, l'attivazione dei processi di reinserimento del condannato nella vita sociale ed il recupero del rispetto dei valori fondamentali della convivenza sociale;
- assicurare, fatti salvi particolari e comprovati motivi di ordine e sicurezza, la permanenza presso gli istituti penitenziari dei detenuti che frequentano percorsi di istruzione, in attuazione dell'art. 41 co. 4 del D.P.R. 230/2000;
- assicurare l'attuazione, in caso di trasferimento, di quanto previsto dal sopra citato art. 41 co. 4, con particolare riferimento alla continuità dei percorsi di istruzione o formazione intrapresi;
- supportare e coordinare le istituzioni penitenziarie nei loro rapporti con i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado sedi di percorsi di istruzione degli adulti;
- sollecitare e vigilare affinché le Direzioni degli istituti penitenziari abbiano cura di:

- ✓ dare attuazione a quanto previsto dall'art. 41 co. 4 del D.P.R. 230/2000 in materia di informazione e partecipazione alle attività di istruzione, con particolare riferimento alla compatibilità tra attività scolastiche e lavorative (art. 4.1.b del Protocollo nazionale);
- ✓ predisporre tempestivamente soluzioni organizzative che garantiscano spazi, tempi e attrezzature idonei al regolare e proficuo svolgimento delle attività di istruzione all'interno dell'istituto penitenziario (art. 4.1.b del Protocollo nazionale), anche in modalità a distanza (art. 1.4.d e 2.1.b del Protocollo nazionale) e con particolare riferimento al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche utilizzate e all'allestimento di aree specificamente predisposte per l'utilizzo di dispositivi (art. 2.1.o del Protocollo nazionale);
- ✓ evitare, fatti salvi particolari e comprovati motivi di sicurezza, di proporre trasferimenti
 ad altri istituti di detenuti impegnati in attività di istruzione, e di adottare provvedimenti
 che possano interrompere la partecipazione a tali attività, come previsto dall'art. 41 co. 4
 del D.P.R. 230/2000;
- ✓ istituire e convocare periodicamente la commissione didattica di cui all'art. 41 co. 6 del D.P.R. 230/2000, come meglio specificato nel successivo art. 4;
- ✓ promuovere l'individuazione in ogni istituto penitenziario di un referente dell'area Sicurezza per le attività formative rivolte ai detenuti.

L'USR si impegna a:

- concertare con il PRAP l'offerta formativa all'interno degli istituti penitenziari come sopra indicato, assegnando le relative risorse di personale nei limiti delle risorse complessive di organico disponibili;
- favorire e coordinare i rapporti dei CPIA e delle istituzioni scolastiche di secondo grado sedi di percorsi di istruzione degli adulti con gli istituti penitenziari e gli UEPE;
- assicurare agli UEPE informazioni complete e aggiornate sull'offerta formativa nel settore dell'istruzione degli adulti incluse le attività di ampliamento dell'offerta formativa rivolte al territorio, al fine di individuare opportunità di istruzione e formazione coerenti con le esigenze trattamentali delle persone in esecuzione penale esterna.

Gli UEPE si impegnano a:

- promuovere l'accesso delle persone in esecuzione penale esterna ai percorsi di istruzione e formazione offerti dai CPIA e dalle istituzioni scolastiche di secondo grado sedi di percorsi di istruzione degli adulti;
- individuare un referente per partecipare alle commissioni didattiche di cui al successivo art. 4;
- fornire all'USR ogni utile informazione sull'utenza seguita relativamente alle esigenze formative della stessa.

ART. 4 Commissione Didattica

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, degli istituti penitenziari e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna interessati, le parti individuano i seguenti come obiettivi prioritari dell'attività delle commissioni didattiche di cui all'art. 41 co. 6 del D.P.R. 230/2000:

- rilevare i bisogni formativi della popolazione detenuta e in esecuzione penale esterna;
- programmare l'attività in funzione dei bisogni formativi rilevati;
- curare in maniera particolare la programmazione didattica basata su unità di apprendimento certificabili;
- valutare la rispondenza dei percorsi attivati ai bisogni dell'utenza.

Le parti concordano inoltre le seguenti indicazioni organizzative:

- prevedere la partecipazione alle riunioni della commissione didattica di un referente dell'area Sicurezza per le attività formative;
- prevedere almeno:
 - una riunione preliminare, in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, per l'organizzazione dello svolgimento dei corsi;
 - una riunione prima della conclusione dell'anno scolastico, per la valutazione delle attività realizzate e la programmazione complessiva di quelle da realizzare nell'anno scolastico successivo.

ART. 5 Tavolo tecnico di monitoraggio

È costituito un tavolo tecnico di monitoraggio, formato dai rappresentanti delle parti, o loro delegati, che avrà il compito di monitorare le azioni svolte in attuazione del presente protocollo, anche avvalendosi del supporto del gruppo di lavoro di cui all'art. 3.

ART. 6 Durata

Il presente protocollo ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione, e si considererà tacitamente rinnovato per un uguale periodo in assenza di esplicita e motivata comunicazione di recesso di una delle parti.

ART. 7 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi alle attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo n. 101 del 10.8.2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 8 Spese

La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta alcun onere aggiuntivo per le parti.

_		
Data,		
Data.		

Per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale per l'Emilia-Romagna e Marche Il Provveditore Dott.ssa Gloria Manzelli Per l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Il Direttore Generale Dott. Marco Ugo Filisetti

Per il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Ancona Il Direttore Dott.ssa Elena Paradiso Per il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Macerata Il Direttore Dott.ssa Patrizia Cuccù